



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Comitato di Presidenza, in data 15 aprile 2020;

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento su tutto il territorio nazionale;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;*

visto il d.l. n. 23 del 2020 recante: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerato che:

l'art. 83 del citato d.l. n. 18 del 2020 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare al comma 21 dispone: «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»;

ritenuto che:

le disposizioni dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 rilevanti per la giurisdizione tributaria appaiono essere le seguenti:

il rinvio d'ufficio delle udienze ordinarie di trattazione dei procedimenti pendenti presso le Commissioni tributarie Regionali e provinciali, dapprima dal 9 marzo 2020 a data successiva al 15 aprile 2020, e poi a data successiva all'11/5/2020, data quest'ultima individuata dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020;



la sospensione, per il medesimo periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto in tali procedimenti, compresi quelli per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Con la specificazione che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;

deve poi farsi riferimento alla previsione esplicitamente riferita al processo tributario secondo la quale si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (procedimento di reclamo/mediazione).

Nel processo tributario non si rinvengono eccezioni specifiche alle suddette disposizioni dilatorie, salvo l'eccezione generale e residuale secondo la quale le misure esposte non operano in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In relazione dunque a giudizi ordinari e ai cautelari per i quali il presupposto della urgenza può essere subordinato a specifica nuova istanza della parte interessata", ricorrendo i presupposti del suindicato grave pregiudizio nel ritardo (ipotesi certamente residuale ma sempre possibile con riferimento ad esempio all'ingente valore della controversia), la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già assegnate, con provvedimento del Presidente di Sezione o del Vice Presidente di Sezione se la causa è assegnata al suo collegio, egualmente non impugnabile.

L'art. 83, comma 6, del citato decreto legge n. 18 del 2020 dispone che:

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile (ora 11 maggio) e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.



fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

Tale norma deve intendersi riferita anche ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali (i Presidenti di CTP sono tenuti ad adottare le suddette misure d'intesa con il Presidente della Commissione Tributaria Regionale). Il comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020 specifica le misure che i capi degli uffici giudiziari, e dunque anche i Presidenti di Commissione, possono adottare per le finalità di cui al comma 6.

Le misure che appaiono applicabili al processo tributario sono:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto con le modalità predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;



h) lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il comma 8 prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

I citati interventi normativi adottati in via di urgenza, sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali potrebbe dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020).

L'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 (*"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*).

La predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

rilevato che:

il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie è abilitato all'accesso da remoto al processo tributario telematico e, pertanto, potenzialmente può gestire gli adempimenti necessari per la celebrazione delle udienze;



i dirigenti degli uffici devono in ogni caso tenere conto delle difficoltà di trattazione in modalità da remoto, individuando criteri predeterminati per la trattazione degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g);

sono stati comunicati al Consiglio di Presidenza solo alcuni dei provvedimenti organizzativi previsti dal citato art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e, dunque, alcuni presidenti di CTP o di CTR ancora non hanno provveduto in tal senso.

Considerata, pertanto, l'opportunità di offrire ai dirigenti degli uffici linee guida che possano servire ad individuare le "best practice" e ad uniformare le prassi degli uffici sul territorio nazionale, tenuto conto della continua evoluzione della emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;

considerato, infine, che, nella contingente emergenza, il lavoro da remoto o telematico dei magistrati deve essere incentivato quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l'assoluta impossibilità tecnica, sicché appare necessario invitare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di competenza, a voler valutare:

1) la modifica delle norme processuali e in particolare:

dell'art. 16 *bis*, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992 come modificato dall'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, estendendo la possibilità di partecipazione all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, allo stato prevista solo per le parti anche al collegio giudicante e al personale di segreteria mediante un collegamento audiovisivo con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità dei partecipanti e la possibilità di udire quanto viene detto e con espressa equiparazione dei luoghi dove le parti si collegano in audiovisione con l'aula di udienza.

dell'art. 83, del d.l. n. 18 del 2020 prevedendo la possibilità di svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Con espressa equiparazione



del luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto con l'aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

2) ogni intervento utile ad assicurare ai magistrati e al personale di segreteria gli applicativi necessari e l'assistenza tecnica dedicata, con effettività e urgenza ai fini della attuazione della possibilità di condurre udienze da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18 del 2020;

tanto premesso

delibera

- a) di approvare le indicazioni per i Presidenti delle Commissioni Tributarie;
- b) di trasmettere la presente delibera al Ministero della Economia e delle Finanze per le valutazioni e determinazioni di competenza.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE